

Affidamento alle istituzioni scolastiche paritarie dell'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.

Determinazione n. 11112 del 15/10/2024

Affidamento alle istituzioni scolastiche paritarie dell'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.

N. 11112 DI DATA 15 OTTOBRE 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO:

Affidamento alle istituzioni scolastiche paritarie dell'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.

RIFERIMENTO : 2024-S167-00087

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 21

LA DIRIGENTE

Premesso che:

L'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, prevede disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie, fra i quali, in particolare, la concessione di assegni di studio a fronte delle spese di iscrizione e frequenza, secondo criteri che tengono conto della capacità economica della famiglia; il citato articolo 76 stabilisce che la Provincia, mediante apposite convenzioni, può affidare l'attuazione di tale intervento direttamente alle istituzioni paritarie interessate.

Il regolamento attuativo emanato con DPP 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, disciplina, al capo terzo, i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio per spese di iscrizione e frequenza;

l'articolo 21, comma 3, del citato regolamento stabilisce che il dirigente della struttura provinciale competente può affidare all'istituzione scolastica paritaria l'incarico di ricevere le richieste di assegno di studio, provvedendo altresì agli adempimenti istruttori conseguenti, mediante apposita convenzione che prevede in particolare:

- a) i compiti dell'istituzione scolastica paritaria;
- b) l'obbligo per l'istituzione scolastica paritaria di ricevere tutte le domande di assegno di studio presentate dai propri studenti, evidenziando tale onere nei moduli di iscrizione;
- c) il termine entro il quale l'istituzione scolastica paritaria trasmette alla struttura provinciale competente le domande di assegno ricevute;
- d) le modalità per l'erogazione dell'assegno di studio agli studenti beneficiari, che avviene tramite detrazione

dell'assegno stesso dalla retta di iscrizione e frequenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del regolamento di attuazione.

Con lettera prot. n. 711524 di data 20 settembre 2024 è stata inviata alle istituzioni scolastiche paritarie una proposta di affidamento d'incarico mediante scambio di corrispondenza, secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione contenuto nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679, che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, unitamente allo schema di convenzione è stato trasmesso alle istituzioni scolastiche paritarie anche il contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali e conferimento delle relative istruzioni, contenuto nell'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le istituzioni scolastiche hanno dato disponibilità ad accettare l'affidamento dell'incarico ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio, rispettivamente:

- Istituto Sacro Cuore, con nota prot. n. 736445 di data 30 settembre 2024;
- Sacra Famiglia, Cooperativa sociale onlus, con nota prot. n. 733970 di data 30 settembre 2024;
- Collegio Arcivescovile, con nota prot. n. 724102 di data 25 settembre 2024;
- Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice, con nota prot. n. 728464 di data 26 settembre 2024;
- Istituto Salesiano Santa Croce, con nota prot. n. 743685 di data 2 ottobre 2024;
- Liceo Steam International, Polo Giuseppe Veronesi, con nota prot. n. 721935 di data 25 settembre 2024;
- Istituto Ivo de Carneri, Oxford Civezzano Società Cooperativa, con nota prot. n. 737732 di data 1 ottobre 2024;
- Istituto Gardascuola, Gardascuola Società Cooperativa Sociale, con nota prot. n. 743025 di data 2 ottobre 2024;

RIFERIMENTO : 2024-S167-00087

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 21

- Scuola Rudolf Steiner, Associazione Pedagogica Steineriana, con nota prot. n. 736199 di data 30 settembre 2024;
- Scuola La Vela, Fondazione Famiglia Materna, con nota prot. n. 743693 di data 2 ottobre 2024.

E' ora possibile procedere all'affidamento del predetto servizio, in base alle condizioni di cui nello schema di convenzione e nello schema di contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali e conferimento delle relative istruzioni, allegati alla presente determinazione della quale formano parte integrante e sostanziale.

Il testo dello schema di convenzione allegato è stato aggiornato, rispetto a quanto inviato alle istituzioni scolastiche con nota prot. n. 711524 di data 20 settembre 2024, riportando il nuovo riferimento alla deliberazione della GP 1514 di data 27 settembre 2024 che approva il Codice di Comportamento, che nulla ha comunque innovato con riferimento all'articolo di interesse per il presente provvedimento.

d e t e r m i n a 1. di affidare alle istituzioni scolastiche paritarie indicate in premessa, mediante la modalità contrattuale dello scambio di corrispondenza, l'incarico di svolgere le attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza previsto dall'articolo 76,

comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, secondo le condizioni stabilite nello schema di convenzione e nello schema di contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali e conferimento delle relative istruzioni, contenuti, rispettivamente, negli allegati 1) e 2),

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere alla stipulazione delle convenzioni e dei contratti di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali mediante scrittura privata ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

3. di dare atto che l'affidamento d'incarico di cui al punto 1. non comporta alcun impegno di spesa.

RIFERIMENTO : 2024-S167-00087

Pag 3 di 4 FG - CC

Num. prog. 3 di 21

001 All. 1) Schema di convenzione 002 All. 2) Schema di contratto Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Sandra Cainelli RIFERIMENTO : 2024-S167-00087

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 21

All. 1) Schema di convenzione.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA
CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 76 DELLA
LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N.5.

Tra le parti:

(1) Provincia AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO ISTRUZIONE, con sede in Trento, Piazza Dante n. 8, codice fiscale 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa SANDRA CAINELLI, nata a Trento il 23 giugno 1969, c.f. CNLSDR69H63L378G, che interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n.

7106 di data 19 giugno 1998;

(2) _____,

con sede legale in _____ (____), Via _____ n. _____

codice fiscale _____, rappresentato/a da:

- _____, nato/a a _____ (____) il _____,

c.f. _____ che interviene e agisce nella sua qualità di rappresentante

legale/procuratore del rappresentante legale del predetto ente, di seguito più

brevemente denominato "Scuola";

Premesso che:

- l'articolo 76 della legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" prevede la concessione di assegni di studio agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie con sede in Provincia di Trento, per far fronte alle spese d'iscrizione e frequenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento, tenendo conto della capacità economica della famiglia; il medesimo articolo stabilisce che la Provincia,

mediante apposite convenzioni, può affidare l'attuazione dell'intervento direttamente alle istituzioni paritarie interessate;

- il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n.

42-149/Leg disciplina nel dettaglio l'intervento previsto dall'articolo 76 della legge Provinciale n. 5/2006, in particolare:

l'articolo 20 elenca i requisiti per l'ammissione all'assegno di studio, rinviando alla Giunta Provinciale l'adozione dei criteri e dei parametri di valutazione della condizione economica familiare, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 6 della legge Provinciale 1 febbraio 1993 n. 3, nonché la determinazione della misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile;

l'articolo 21 stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di assegno di studio e indica gli aspetti che devono, in particolare, essere disciplinati nella convenzione con le istituzioni paritarie, rinviando alla Giunta Provinciale l'approvazione del modulo di richiesta dell'assegno di studio;

l'articolo 22 stabilisce le modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio, rinviando a determinazione del dirigente della struttura Provinciale competente l'approvazione dell'elenco degli studenti beneficiari e l'assegnazione alle istituzioni paritarie convenzionate delle somme complessive di spettanza, ai fini dell'erogazione degli assegni di studio ai beneficiari tramite detrazione del rispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza;

- la Giunta Provinciale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76 della legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (da ultimo con deliberazione n. 1509 di data 2 ottobre 2020 e s.m.);

Num. prog. 5 di 21

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. _____ di data _____, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione, autorizzandone la stipula, le parti convengono quanto di

seguito:

Art. 1

Oggetto della convenzione 1. Costituisce oggetto di questa Convenzione l'espletamento a favore dei cittadini che intendono accedere all'assegno di studio previsto dall'articolo 76, comma 3, della legge Provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, di seguito denominata "legge Provinciale" e disciplinato dall'articolo 20 del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 1 ottobre 2008, n.42-149/Leg, di seguito denominato "Regolamento", delle attività inerenti il ricevimento, la compilazione e la trasmissione per via telematica della domanda di assegno di studio, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. Per l'attuazione delle attività la Scuola è autorizzata ad accedere al sistema informativo ICEF Provinciale (applicativo Clesius), di seguito denominato "Sistema informativo".

3. Nella Convenzione, ove non diversamente indicato, con il termine "Provincia" si intende il Servizio competente in materia di istruzione paritaria della Provincia autonoma di Trento.

Art. 2

Obblighi della Scuola 1. Con la stipula della convenzione la Scuola è il solo soggetto incaricato di ricevere le domande di assegno di studio e di provvedere agli adempimenti connessi.

2. La Scuola informa le famiglie degli studenti in merito alla stipula della Convenzione nel modulo di iscrizione alla scuola stessa.

3. La Scuola si impegna a svolgere le attività specificate nei successivi articoli 3 e 4 senza alcun onere a carico della Provincia e dei richiedenti l'assegno di studio.

Art. 3

Obblighi inerenti la presentazione e la trasmissione delle domande 1. La Scuola si impegna a svolgere le seguenti attività:

a) ricevere le domande di assegno di studio presentate dai richiedenti nell'arco temporale ed entro il termine stabiliti dalla Giunta Provinciale con la delibera di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 76 della legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5. L'onere di ricevere tutte le richieste di assegno di studio presentate dai propri studenti è evidenziato nei moduli di iscrizione, come disciplinato dall'articolo 21, comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;

b) verificare l'identità e la legittimazione dei soggetti che intendono presentare la domanda;

c) prestare, qualora richiesta, la propria assistenza in ordine alla corretta compilazione delle domande; i quesiti sulla qualità dei dati da dichiarare che si configurano come consulenza fiscale devono essere comunicati alla Provincia, che si impegna a fornire, nel merito, i necessari chiarimenti;

d) assicurare la corrispondenza dei dati inseriti nel sistema informativo con i dati forniti dal richiedente;

e) provvedere, nell'arco temporale stabilito per la presentazione, alla rettifica o integrazione delle domande contenenti dati errati o mancanti;

f) verificare che il modulo sia stato compilato correttamente in ogni sua parte e far sottoscrivere ai richiedenti, attraverso l'utilizzo di apposita tavoletta grafometrica, le domande inserite nel sistema informativo con i relativi allegati;

Num. prog. 6 di 21

g) trasmettere alla Provincia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, tutte le domande, complete anche della firma dell'operatore abilitato dalla Scuola all'inserimento della domanda, per via telematica, attraverso il Sistema informativo di cui all'art. 1.

Nello stesso termine dovrà inoltre inviare, tramite pec, l'elenco delle domande trasmesse.

2. La Scuola è sollevata da ogni responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dichiarati dai richiedenti nella domanda di assegno di studio, salvo che per comprovata manomissione degli stessi.

3. La Scuola deve informare la Provincia delle domande relative a studenti che non hanno maturato il requisito di ammissione previsto dall'articolo 20, comma 1 del Regolamento, inerente la frequenza di almeno un quadrimestre nell'anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda di assegno di studio; la comunicazione deve essere inviata non appena trascorso tale periodo minimo di iscrizione e frequenza.

Art. 4

Obblighi inerenti la corresponsione dell'assegno di studio 1. La Scuola si impegna inoltre a svolgere le seguenti attività:

a) informare ciascun richiedente dell'avvenuta concessione del beneficio da parte della Provincia;

b) detrarre dalla retta di iscrizione e frequenza dell'anno scolastico di riferimento un importo pari all'ammontare dell'assegno di studio concesso; la detrazione è effettuata dalla Scuola non appena ricevuto dalla Provincia l'elenco dei beneficiari dell'assegno di studio; la Scuola non può opporre eccezioni relative ai suoi rapporti con la Provincia al fine di violare o ritardare l'adempimento di tale obbligo.

2. La Scuola fa sottoscrivere a ciascun richiedente una quietanza che certifica l'avvenuta detrazione dalla retta di iscrizione e frequenza dell'anno scolastico di riferimento di un importo pari all'assegno di studio concesso dalla Provincia; le quietanze sono trasmesse dalla Scuola alla Provincia entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 5

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali 1. La Scuola si obbliga a garantire l'osservanza della riservatezza sugli atti e sulle informazioni di cui viene a conoscenza e a non utilizzarli né divulgarli neppure successivamente alla scadenza o alla cessazione della Convenzione e si impegna a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione e nell'ambito dei procedimenti connessi e sequenziali alla sua attuazione.

2. Le parti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione del servizio affidato siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679

(General Data Protection Regulation, "GDPR") e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni.

3. In relazione al servizio affidato, per i dati connessi alla sua gestione, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento. Nell'ambito dell'attività oggetto della presente Convenzione la scuola viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli alunni e ai genitori degli alunni o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore nonché ai Num. prog. 7 di 21

componenti del rispettivo nucleo familiare. Il trattamento di tali dati, da parte della Scuola può e deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, la Scuola, ai sensi dell'art.

28 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nella presente Convenzione e nei limiti e per la durata della stessa. A tal fine, costituisce parte integrante alla presente Convenzione,

il "contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni". La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente Convenzione e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

4. Per tutte le attività poste in essere dalla scuola nell'ambito dell'attività oggetto della presente Convenzione e non contemplate dal terzo comma del presente articolo, che comportano il trattamento di dati personali, Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica paritaria. In qualità di Titolare del trattamento, l'Istituzione scolastica paritaria affidataria del servizio si impegna al rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 e risponde dei relativi obblighi di cui alla sezione 1 del capo IV del regolamento stesso, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14.

5. Al fine della verifica della legittimità di tutto quanto attiene il trattamento dei dati, la Scuola deve fornire alla Provincia tutte le informazioni richieste e quant'altro necessario per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle funzioni di vigilanza.

Art. 6

Obblighi della Provincia 1. La Provincia si impegna a svolgere le seguenti attività:

a) comunicare alla Scuola l'adozione del provvedimento di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli assegni di studio e l'arco temporale stabilito per la presentazione delle domande nell'anno scolastico di riferimento;

b) approvare il modulo di domanda e provvedere agli adempimenti per la connessione della Scuola al sistema informativo ai fini della compilazione, della sottoscrizione e della trasmissione telematica delle domande di assegno di studio;

c) assistere la Scuola in merito ai quesiti posti dai richiedenti riguardanti i dati da dichiarare nella domanda;
d) ricevere le domande di assegno di studio attraverso il sistema informativo ed avviare l'istruttoria per l'approvazione dell'elenco degli studenti beneficiari e l'assegnazione alla Scuola della somma complessiva di spettanza, ai fini della corresponsione degli assegni di studio tramite detrazione del rispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza;
e) comunicare alla Scuola l'elenco dei beneficiari e provvedere all'erogazione della somma complessiva assegnata.

2. Le modifiche o integrazioni da apportare alle domande di assegno di studio dopo la scadenza del termine di presentazione sono effettuate a cura della Provincia.

Art. 7

Responsabilità e controlli 1. La Provincia verifica l'ammissibilità delle domande e la corretta attribuzione degli assegni nella misura spettante a ciascun beneficiario ed esercita i controlli previsti dalla vigente normativa in ordine alla veridicità delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti nella domanda di assegno di studio.

2. Nel caso di errori inerenti l'ammissibilità della domanda o l'entità dell'assegno, ogni eventuale conseguente rapporto intercorre tra la Provincia ed il richiedente. Nel caso di revoca o decadenza dell'assegno di studio per dichiarazioni non veritiere l'onere di attivare la procedura correlata al recupero delle somme indebitamente erogate è a carico della Provincia.

3. La Scuola è direttamente responsabile per ritardi od omissioni riguardanti la trasmissione alla Provincia delle domande nel sistema informativo entro il termine stabilito.

Num. prog. 8 di 21

Art. 8

Accesso al sistema informativo 1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 5, la Scuola è autorizzata ad accedere al Sistema informativo previa stipula con la Provincia di un contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.

2. La Scuola comunica alla Provincia il nominativo della persona di riferimento (Referente) per l'esecuzione del contratto a cui compete:

a) nominare gli addetti al trattamento ed assegnare le credenziali di accesso al Sistema informativo ICEF, previa accettazione da parte degli stessi di apposito incarico al trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 2-

quaterdecies D.Lgs. 196/2003;

b) vigilare sul corretto utilizzo delle credenziali di accesso e, se del caso, revocarle per uso non conforme alle finalità oggetto della convenzione e in ogni caso di mancato rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, dandone comunicazione alla Provincia;

c) comunicare tempestivamente alla Provincia il verificarsi di incidenti occorsi al sistema di autenticazione o alla integrità dei dati ("Data breach").

3. Il referente per l'esecuzione del contratto, prima di assumere le proprie funzioni, sottoscrive per accettazione apposito incarico al trattamento dei dati ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 2- quaterdecies D.Lgs. 196/2003, conferitogli dalla Scuola.

4. L'accesso al sistema informativo ICEF è limitato alla durata dell'arco temporale previsto per la presentazione delle domande di assegno di studio.

Art. 9

Informazione al richiedente 1. Nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, la Scuola è tenuta a consegnare al richiedente l'informativa contenuta nel modulo di domanda di assegno di studio, oppure a comunicare al richiedente come consultare l'informativa stessa sul sito istituzionale della Provincia. L'informativa deve essere redatta e contenere tutti i requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016. In ogni caso la Scuola è tenuta a rendere edotto l'interessato che i dati richiesti per la compilazione della domanda di assegno di studio sono inseriti nel Sistema informativo ai fini dell'erogazione del beneficio e che i moduli saranno trasmessi alla Provincia per la medesima finalità.

2. La Scuola si impegna a comunicare al richiedente che, nel caso di erogazione dell'assegno di studio, possono essere effettuati dei controlli, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato,

richiamando l'attenzione sulle responsabilità civili e penali connesse a dichiarazioni non veritiere.

Art. 10

Decorrenza e durata 1. La convenzione ha effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, intendendosi per "anno scolastico" il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, e si rinnova tacitamente per la durata di 5 (cinque) anni.

2. La convenzione si intende risolta con il giorno 1° settembre 2029.

Art. 11

Risoluzione della Convenzione Num. prog. 9 di 21

1. La Convenzione è risolta nel caso di mancato rispetto da parte della Scuola degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, previa diffida della Provincia a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Art. 12

Cessazione dell'attività e diritto di recesso 1. In caso di cessazione dell'attività o di recesso unilaterale, la Scuola è tenuta a comunicare alla Provincia l'impossibilità o la non volontà di proseguire il rapporto contrattuale almeno 90 (novanta)

giorni prima della scadenza annuale del contratto a mezzo di posta elettronica certificata.

2. In caso di cessazione del rapporto con la Provincia per scadenza della convenzione, risoluzione, recesso unilaterale o chiusura dell'attività, la Scuola deve procedere alla cancellazione dai propri archivi informatici di eventuali copie di domande, dandone comunicazione alla Provincia.

Art. 13

Disposizione anticorruzione e codice di comportamento 1. Nell'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione la Scuola si impegna, compatibilmente con il proprio dispositivo interno di certificazione, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia e disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.Provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

2. Si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.1514 di data 27 settembre 2024 e s.m.i., a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, in quanto compatibile con la propria struttura ordinamentale e con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso e costituenti l'Allegato N/1 - del vigente contratto Provinciale di lavoro disponibile al link: CCNL

2016-2018 dd 01-10-2018.htm che dichiara di aver visionato e la cui violazione costituisce causa di risoluzione della Convenzione. La Scuola si impegna a darne ampia conoscenza.

3. La Scuola, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo soggetto contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essa riferiti.

4. La Scuola, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione di data 26.06.2019 n. 617 di A.N.AC, inoltre, si impegna a:

- svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
- rispettare quanto previsto dal vigente Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative Provinciali nella sezione relativa alle istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- predisporre ed attuare nella gestione dei servizi affidati le disposizioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto compatibili con la specificità ordinamentale dell'Ente contraente e tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza recate dalla citata sezione suddetto Piano, anche promosse dal Dirigente della struttura Provinciale competente, di

concerto con il RPCT (Responsabile della Prevenzione Num. prog. 10 di 21 della Corruzione e della Trasparenza) nell'ambito della vigilanza esercitata per lo svolgimento dell'attività di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 45 del vigente Piano triennale nel sistema educativo Provinciale. Letto, accettato e sottoscritto.

LA DIRIGENTE LA SCUOLA

dott.ssa Sandra Cainelli _____

Il Legale rappresentante _____

(firma e timbro della scuola)

Trento, li _____

Num. prog. 11 di 21

All. 2) Schema di Contratto.

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 8, codice fiscale e partita IVA 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa SANDRA CAINELLI, nata a Trento il 23 giugno 1969, c.f. CNLSDR69H63L378G, che interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio istruzione;

e, con sede legale in

....., via.....n.....

C.F., rappresentato/a da, nato/a il

..... che interviene e agisce nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore del rappresentante legale del suddetto ente, di seguito, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- tra la Provincia autonoma di Trento e il/la intercorre la Convenzione avente come oggetto l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti la concessione dell'assegno di cui all'articolo 76 della legge provinciale n. 5/2006;

- tale rapporto implica, necessariamente, il trattamento, da parte del/della, di dati personali di cui la Provincia autonoma di Trento è Titolare del trattamento;

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il "Regolamento") "si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione";

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

Num. prog. 12 di 21

- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...";

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";

- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, "...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...";

- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il "Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento";

- a seguito delle dichiarazioni rilasciate e delle garanzie offerte di cui alla nota prot. n.

[se del caso, menzionare i Codici di Condotta, ex art. 40 del GDPR, a cui ha aderito il Responsabile, e/o le

Certificazioni dallo stesso ottenute e/o menzionare il fatto di non aver subito attacchi in grado di comportare violazione dei dati da 5 anni, o altro periodo adeguato] dal/dalla....., in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

Tutto ciò premesso e considerato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
si conviene quanto segue.

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e, più precisamente, allo scopo di garantire il rispetto dei relativi paragrafi 3 e 4, con il presente contratto (di seguito, il "Contratto") la Provincia autonoma di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), nomina il/la

..... "Responsabile del trattamento"

(di seguito, il "Responsabile"), in relazione all'attività inerente il ricevimento, la compilazione e la trasmissione per via telematica al titolare delle domande di assegno di Num. prog. 13 di 21 studio di cui all'art. 76 della legge provinciale n. 5/2006 per il periodo 01-09-2024/31-08-2029. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto - con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile - della predetta normativa europea, della connessa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione,

da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare a norma del Regolamento. Si precisa che le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del Regolamento.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento.

Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione del Contratto, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati possano essere pubblicati sul sito istituzionale e/o sulla bacheca del Titolare, per finalità di trasparenza (artt. 13, 14 e 15

del Regolamento) nei confronti degli interessati, o comunque resi noti agli stessi.

Art. 3 - Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base delle istruzioni documentate (anche successivamente rilasciate, nel corso del rapporto) da parte del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto europeo o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trattamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi Terzi ovvero organizzazioni internazionali, fatti salvi i casi eccezionali e di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 49 del Regolamento applicabili alla presente fattispecie contrattuale, ciò potrà avvenire esclusiva-

Num. prog. 14 di 21

mente ai sensi dell'art. 45 del Regolamento. Sono vietati, pertanto, i trasferimenti basati sugli ulteriori strumenti previsti dal Capo V del Regolamento.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, europee o nazionali, relative alla protezione dei dati.

I dati personali trattati dal Responsabile riguardano:

a) dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni):

dati anagrafici identificativi del richiedente, del destinatario del beneficio e dei componenti il nucleo familiare, con indicazione delle relazioni di parentela con il destinatario;

condizione lavorativa;

residenza in Provincia di Trento e convivenza con il richiedente;

informazioni riguardanti le motivazioni dell'assenza di entrambi i genitori ovvero di uno dei genitori nel nucleo familiare del destinatario del beneficio;

informazioni riguardanti l'obbligo di mantenimento dei figli;
istituto scolastico di iscrizione del destinatario del beneficio;
dati relativi alla condizione economica familiare b) dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)
categoria e grado di invalidità;
spese per la non autosufficienza sostenute nell'anno di riferimento.

2. Analogamente le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano i singoli cittadini che richiedono l'ammissione all'assegno di studio e i componenti il loro nucleo familiare.

In relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e nello specifico per dare corso alla procedura, di interesse del richiedente, di concessione dell'assegno di studio (di seguito più brevemente indicata come "Finalità del trattamento").

In particolare, il Responsabile opera mediante il sistema informativo ICEF (applicativo Clesius) della Provincia per compiere le seguenti operazioni: raccolta e inserimento nel modulo informatico della domanda di assegno di studio dei dati e delle informazioni sopra elencati e l'estrazione e la trasmissione degli stessi. I dati e le informazioni inseriti nella domanda di assegno di studio possono essere modificati per apportarvi correzioni, nel caso di dati o informazioni errati. La consultazione delle domande di assegno di studio caricate Num. prog. 15 di 21

dal Responsabile è sempre ammessa per le Finalità del trattamento. La cancellazione di domande può essere effettuata solo previa autorizzazione della struttura organizzativa del Titolare. Il Responsabile non può utilizzare i dati e le informazioni caricate nella domanda di assegno di studio se non per le Finalità del trattamento.

La durata del trattamento coincide con il termine del Contratto.

Art. 4 - In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi europei (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento, anche nel rispetto della privacy policy del Titolare che il Responsabile dichiara di conoscere. Il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano i dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite/formate e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e possano accedere ai dati personali soltanto nella misura strettamente necessaria all'attuazione, gestione e controllo del contratto;

b) oltre ad assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento, adottare tutte le misure richieste ai sensi del medesimo articolo dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Ciò premesso, il Responsabile dichiara di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.

In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello minimo di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati, oltre che di qualsiasi altra richiesta dagli stessi Num. prog. 16 di 21

pervenuta, attenendosi alle istruzioni del Titolare ed astenendosi dal rispondere direttamente alla richiesta stessa, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;

d) rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento

dei dati e mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni (da intendersi anche quelle nei locali, o nelle strutture fisiche del Responsabile), realizzate dal Titolare, dal suo Data Protection Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato, effettuate con adeguato preavviso e ad intervalli ragionevoli, o qualora vi fossero indicazioni di inosservanza.

Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile.

Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della/e Autorità di controllo competente/i le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, nonché garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti od obsoleti.

In particolare, relativamente alla predisposizione della valutazione di impatto, nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo;

f) in caso di violazione dei dati personali (data breach), cooperare con il Titolare e assisterlo nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

In caso di violazione dei dati trattati dal Titolare, assistere quest'ultimo nell'adempimento dell'eventuale notifica all'Autorità di controllo e nell'eventuale comunicazione agli interessati, ottenendo le seguenti informazioni: 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se Num. prog. 17 di 21

del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

In caso di violazione dei dati personali trattati dallo stesso Responsabile, informare il Titolare (cioè la Struttura provinciale di merito, inviando il rapporto di data breach anche alla Struttura provinciale competente in materia di protezione dei dati personali) non appena venuto a conoscenza dell'evento, adempiendo a quanto previsto dalla specifica policy provinciale in tema di data breach che il Responsabile dichiara di conoscere. Tale informazione contiene almeno: 1) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile,

le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

2) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; 3) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Sempre con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), qualora gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi;

tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la Struttura provinciale direttamente coinvolta e a cui compete la decisione, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni

da intraprendere;

g) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, provvedere alla nomina del Data Protection Officer (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, nonché dalle indicazioni fornite dall'Autorità di controllo,

garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento;

Num. prog. 18 di 21

h) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

i) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30.2 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

j) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione oggettiva della propria compagine societaria o qualità

soggettive tale da compromettere il corretto espletamento dei compiti assegnati, nonché perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;

k) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

l) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e,

quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare (concernente, ad esempio, la restituzione dei dati), provvedere alla cancellazione (ivi compresa ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (certificando al Titolare di aver ottemperato in tal senso), a meno che il diritto europeo o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anch

... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...